

Associazione svizzera Infrastrutture comunali | ASIC

Scheda informativa: entrata in vigore dell'Ordinanza sugli imballaggi (OI)

Per promuovere la valorizzazione materiale degli imballaggi in plastica, nel marzo 2021 il Parlamento ha approvato la mozione Dobler 20.3695 «Promozione dell'economia circolare. La Svizzera deve riciclare più plastica». La nuova Ordinanza sugli imballaggi (OI) attua le richieste di tale mozione ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. L'ordinanza prescrive quanto segue:

- Un obbligo sussidiario di ripresa per tutti i produttori, gli importatori e i commercianti (responsabili dell'immissione in commercio).
- Essi sono tenuti a riprendere gli imballaggi nel luogo di fornitura (ad es. punto vendita) o a una ragionevole distanza a piedi, indicandolo in modo chiaro e visibile presso i punti vendita. Per ragionevole distanza a piedi si intende una distanza percorribile a piedi senza grandi sforzi (rapporto esplicativo). Un'eccezione è prevista per i commercianti e i produttori il cui fatturato annuale è inferiore a un milione di franchi e che immettono in commercio meno di 500 chilogrammi di materiali di imballaggio.
- Un'organizzazione settoriale può assumersi tale obbligo sussidiario di ripresa su incarico dei responsabili dell'immissione in commercio.
- La tassa di smaltimento anticipata per il vetro viene estesa agli imballaggi in vetro per alimenti e articoli cosmetici (finora si applicava solo alle bottiglie in vetro per bevande).
- Gli imballaggi per bevande riutilizzabili possono essere esclusi dall'obbligo di prelevare un deposito.

Per ulteriori informazioni e il testo legislativo, consultare il comunicato stampa del Consiglio federale (24.06.2026): [Il Consiglio federale rafforza il riciclaggio di imballaggi e rifiuti](#)

Messaggio chiave dell'ASIC

- L'ASIC è favorevole alla crescente valorizzazione materiale di cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica.
- A partire dal 1° gennaio 2031, produttori, importatori e commercianti all'ingrosso e al dettaglio (nonché i ristoranti «take away») saranno responsabili della raccolta differenziata di cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica. Avranno la possibilità di scegliere se riprendere direttamente gli imballaggi in plastica o delegare il compito a un'organizzazione settoriale (ad es. RecyPac).

ASIC

Il centro di competenze di comuni e città per una gestione sostenibile delle infrastrutture pubbliche

L'ASIC è una sezione dell'Unione delle città svizzere e partner dell'Associazione dei Comuni Svizzeri

- Dal 1° gennaio 2031, la responsabilità dello smaltimento di questa frazione di rifiuti non sarà più di comuni e città. Comuni e città saranno liberi di scegliere se effettuare la raccolta differenziata di cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica oppure affidarsi a una collaborazione con gli aventi l'obbligo di ripresa e/o un'organizzazione settoriale.
- I comuni e le città che decideranno volontariamente di effettuare la raccolta differenziata di questi imballaggi in plastica e cartoni per bevande, dovranno essere indennizzati dall'organizzazione settoriale o da ulteriori soggetti aventi l'obbligo di ripresa in misura tale da coprire gli oneri da loro sostenuti per la raccolta.

Che cosa significa per comuni e città?

Dal 1° gennaio 2031

- A partire dal 1° gennaio 2031, produttori, importatori, commercianti all'ingrosso e al dettaglio e organizzazioni settoriali saranno tenuti a riprendere cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica presso i punti vendita.
- I piccoli negozi sono esentati da tale obbligo di ripresa. Per via di questo limite inferiore di importo, potrà accadere che in determinati comuni non ci sia alcuna raccolta differenziata di cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica.
- Dal 1° gennaio 2031, i cartoni per bevande e gli imballaggi monouso in plastica non saranno più compresi nel monopolio dei rifiuti urbani. I comuni e le città non saranno più responsabili dello smaltimento di questa frazione di rifiuti.
- I comuni e le città non saranno quindi tenuti né a offrire una raccolta differenziata di cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica, né a incaricare un'organizzazione settoriale. Potranno tuttavia effettuare volontariamente la raccolta di tali imballaggi. Se un comune o una città offrirà volontariamente la raccolta differenziata di cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica tramite un'organizzazione settoriale, dovrà essere indennizzato/a da quest'ultima in misura tale da coprire gli oneri sostenuti per la raccolta.
- È possibile che in una città o un comune esistano diversi modelli/offerte per la raccolta differenziata della plastica.
- Dato che gli imballaggi in plastica e i cartoni per bevande verranno esclusi dal monopolio dei rifiuti urbani e che il finanziamento dello smaltimento verrà garantito attraverso la responsabilità dei produttori, i costi della raccolta non saranno più finanziati tramite la tassa base.

Periodo di transizione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030

- I cartoni per bevande e gli imballaggi monouso in plastica continueranno a essere inclusi nel monopolio dei rifiuti urbani fino al 1° gennaio 2031. Durante questo periodo di transizione, comuni e città potranno effettuare la raccolta differenziata di tali rifiuti e collaborare con il loro fornitore di servizi privato o con l'organizzazione settoriale.
- È previsto che produttori, importatori e commercianti all'ingrosso e al dettaglio (nonché i ristoranti «take away») e le organizzazioni settoriale, in qualità di soggetti che immettono sul mercato ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza sugli imballaggi (OI), possano iniziare la raccolta di cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica già a partire dall'entrata in vigore dell'OI il 1° gennaio 2027. Durante il periodo transitorio, non saranno però ancora tenuti a offrire una raccolta a livello del commercio al dettaglio.
- L'organizzazione settoriale RecyPac prevede un sacco per la raccolta a pagamento al fine di garantire l'obbligo di ripresa di produttori e commercianti all'ingrosso e al dettaglio.
- Il rilascio di una concessione del comune per la raccolta rilasciata agli attuali operatori di raccolta ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza sugli imballaggi (OI) non sarà più necessaria e la relativa tassa verrà meno. Tutti gli altri fornitori di servizi di raccolta (imprese di smaltimento) continuano ad aver bisogno di una concessione.
- In linea di principio, i contratti in essere concernenti la raccolta della plastica manterranno la loro validità fino all'entrata in vigore dell'obbligo sussidiario di ripresa per i produttori a decorrere dal 1° gennaio 2031, saranno però escluse le tasse di concessione previste nei contratti, la cui applicazione non sarà più consentita.

Raccomandazioni dell'ASIC

Se comuni e città effettuano volontariamente la raccolta di cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica per un'organizzazione settoriale come RecyPac o per un altro fornitore di servizi, va garantito quanto segue:

- gli oneri sostenuti da comuni e città per la raccolta devono essere interamente indennizzati dall'organizzazione settoriale;
- deve essere stipulato un contratto di collaborazione in cui siano definiti aspetti logistici, contenitori per la raccolta, indennizzo e statistiche relativi alla raccolta, nonché i punti di raccolta pubblici. L'ASIC mette a disposizione un modello di contratto di collaborazione sul sito web dell'ASIC, nella sezione «Download»: <https://infrastructures-communales.ch/fr/info/downloads> (previsto per l'autunno).